

La pensione dei dipendenti pubblici

La previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istat in ossequio dell'art. 1 della L. 196/2009, è amministrata da un specifico settore dell'INPS denominato "Gestione dipendenti pubblici" per effetto del D.L. 201/2011 che ha soppresso l'INPDAP.

Le seguenti casse, già confluite precedentemente in Inpdap, sono pertanto gestite dall' "INPS - Gestione dipendenti pubblici":

- Cassa Stato;
- CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali);
- CPS (Cassa Pensioni Sanitari)
- CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali e aiutanti Giudiziari)
- CPI (Cassa per le Pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate)
- INADEL, ENPAS, ENPDEP ed ENAM.

La scelta di mantenere separate anche organizzativamente le casse "pubbliche" dalle altre è dettata dal fatto che le norme previdenziali per i dipendenti pubblici sono per lo più rimaste diverse rispetto a quelle degli altri settori.

IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

L'imponibile da assoggettare a contribuzione è quello indicato dalla circolare Inpdap 29/1998, in applicazione del D. Lgs. 314/1977.

Gli elementi retributivi che concorrono alla base imponibile sono:

- gli stipendi e altri salari,
- gli straordinari;
- le mensilità aggiuntive,
- gratifiche e premi;
- compensi incentivanti;
- compensi in natura;
- le erogazioni liberali, sia in denaro che in natura;
- l'indennità sostitutiva di preavviso.

Restano escluse:

- erogazioni liberali concesse in occasioni di festività o ricorrenze (matrimonio, nascita, ecc.) per un importo non superiore a €. 258,23, l'eccedenza è soggetta a contribuzione;
- sussidi per lutto, malattia, furto, incendio ecc. elargiti in base ad uno stato oggettivo di bisogno;
- vitto o mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o concesse ad operatori terzi;
- trasporto collettivo dei dipendenti;
- i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendenti per incarichi svolti in relazione a tali qualità;
- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- somme incentivanti l'esodo dal lavoro del dipendente;

- il risarcimento per danni per le perdite subite dal lavoratore (es. licenziamento illegittimo);
- somme erogate dal datore di lavoro per l'educazione dei dipendenti e dei familiari.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

All'imponibile sopra determinato s' applicano le seguenti aliquote

Pensione		Opera di Previdenza		Fondo credito
Dipendente	Amministrazione	Dipendente	Amministrazione	Dipendente
8,80%	24,20%	2%	5,68%	0,35%

L'applicazione delle aliquote soggiace al principio di cassa, in tal senso dispone il D. Lgs. 314/1997.

LA RIUNIONE DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE

E' prevista la possibilità per i dipendenti che hanno periodi presso gestioni previdenziali diverse da "INPS – Gestione dipendenti pubblici" di riunirli a quest'ultima al fine di ottenere un'unica pensione.

Le possibilità previste dalle normative sono:

le ricongiunzioni

I periodi assicurativi ricongiunti alla Cassa Stato sono assimilati ad essa pertanto il periodo diventa utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per quantificare la misura della stessa.

Le leggi di riferimento sono la: n. 29/1979 e la n. 45/1990.

Legge 29/1979

- o art. 1: consente di ricongiungere i periodi assicurativi in essere alle gestioni previdenziali esclusive (CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, FF.SS., Ex Ipost), sostitutive (ex Elettrici, ex Telefonici, ex trasporti, ex Dirigenti Imprese Industriali, Volo, Sportivi Professionisti, Lavoratori dello Spettacolo, Dazieri, Giornalisti) ed esonerative (lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi)
- o art. 2: consente la ricongiunzione dei periodi esistenti alla gestione obbligatoria INPS a quella "Dipendenti pubblici". Per fare domanda i lavoratori non di ruolo devono possedere almeno un anno di iscrizione alla cassa "Dipendenti pubblici"; qualora la gestione da ricongiungere sia dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) sono necessari almeno 5 anni nella gestione pubblica.

Le ricongiunzioni artt. 1 e 2 sono onerose, il costo è determinato da una serie di parametri tra i quali l'età e la retribuzione. Se il lavoratore fosse interessato è conveniente presentare la domanda quanto prima.

- o art. 6: sono ricongiunti gratuitamente i periodi di lavoro in enti soppressi con atti aventi forza di legge.

La domanda di ricongiunzione va presentata in tutti i casi esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali stabiliti dall'INPS: sito web dell'istituto previdenziale, contact center telefonico o affidando la

pratica a patronati/CAF. La ricongiunzione art. 6 oltre che su domanda dell'interessato può essere effettuata d'ufficio dall'INPS.

Legge 45/1990

E' concesso di ricongiungere in modo oneroso i periodi di contribuzione versati alle seguenti casse:

- Inarcassa;
- Tutte le casse nazionali di previdenza a favore di avvocati, procuratori, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, veterinari e farmacisti;
- Cassa notariato;
- Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali;
- Cassa di previdenza attuari, chimici e agronomi;
- ENPAM, EPAP, ENPAB, IPASVI, ENPAP.

Sono esclusi dalla ricongiunzione periodi coincidenti con versamenti in cassa "Gestione dipendenti pubblici" o Ex-Inpdap.

La domanda di ricongiunzione va presentata in tutti i casi esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali stabiliti dall'INPS: sito web dell'istituto previdenziale, contact center telefonico o affidando la pratica a patronati/CAF.

PERIODI DI LAVORO PART-TIME

Il periodo che il dipendente pubblico lavora a tempo parziale, con riduzione del tempo di lavoro sia in senso orizzontale che verticale è utile al diritto alla pensione come se fosse stato lavorato per intero.

Al fine della misura della pensione e del TFS/TFR, invece, la riduzione incide sull'insieme dei periodi utili e sulla determinazione della base del calcolo della prestazione previdenziale.

E' concesso per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi, con domanda da presentare all'INPS attraverso i canali sopra indicati, la possibilità di integrare i periodi di part-time.

IL CUMULO GRATUITO

L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi consente al lavoratore di valorizzare periodi di contribuzione accreditata su più casse della previdenza obbligatoria. Introdotto dall'art. 1 della L. 228/2012 è stato riformulato con l'art. 1 della L. 232/2016 in senso più estensivo. A differenza della ricongiunzione in cui i periodi vengono equiparati alla gestione pubblica, nel cumulo i periodi di iscrizioni a casse diverse saranno liquidati in sede di determinazione della pensione secondo le regole di ogni cassa.

Il cumulo è gratuito e la somma totale dei periodi di lavoro è utile per ottenere la pensione di vecchiaia, quella anticipata, quella di inabilità e per i superstiti (indiretta).

Le due o più casse che si possono cumulare devono appartenere a:

- fondi pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori)
- regimi sostitutivi (già in precedenza specificati)

- regimi esclusivi (es.: ex Ipost)
- Casse di libera professione

Il richiedente non deve essere titolare di pensione e non deve aver maturato in nessuna delle casse il diritto alla pensione.

Ogni cassa calcolerà pro-quota, sulla base dei contributi versati, il trattamento secondo le proprie regole con la modalità di calcolo retributivo o contributivo previsto dall'ordinamento.

IL COMPUTO GRATUITO

Per i periodi di servizio **non di ruolo** resi allo Stato, o altri enti sottoposti alla sua vigilanza e tutela, è concesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 1092/1973 il computo gratuito dei versamenti effettuati dal datore di lavoro all'INPS. I contributi computati transiteranno nella "Gestione dipendenti pubblici".

Vale la pena ricordare che:

- I servizi non di ruolo per periodi uguali o superiori all'anno sono gestiti già dalla cassa "dipendenti pubblici";
- Il dipendente è tenuto all'atto dell'assunzione a dichiarare formalmente tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati già allo Stato, compreso il servizio militare; non è possibile integrare tale dichiarazione passati due anni dalla prima.

PERIODI EX-SE

Per tutti i periodi "non di ruolo" i cui contributi sono stati versati in Conto Entrata Tesoro (CET) non è necessario che il lavoratore presenti domanda di computo, d'ufficio il periodo è equiparato a quello di ruolo. La circolare INPS 58 del 1 aprile 2016 ha confermato tale impostazione.

RICONGIUNZIONE GRATUITA

La Legge 523/1954, la Legge 761/1973 e il D.P.R. 1092/1973 stabiliscono che possono essere ricongiunti gratuitamente i servizi resi alle dipendenze delle diverse amministrazioni dello Stato per:

- I servizi di ruolo prestati fino al 31 dicembre 1995;
- Il servizio militare di leva o reso da graduati;
- la maggiorazione in favore dei non vedenti;
- la maggiorazione riconosciuta ai sordomuti;
- la maggiorazione riconosciuta al personale inviato in paesi in via di sviluppo;
- l'aspettativa per motivi di salute;
- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- l'aspettativa per motivi sindacali;
- l'aspettativa per mandato parlamentare ed elezione presso enti autonomi territoriali.

RISCATTI

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

- vi è stata omissione nel versamento all'Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l'obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

Corsi universitari di studio

E' una facoltà stabilita dal D.L. 30 aprile 1997, n. 184 per i corsi universitari indicati dall'art. 1 della L. 341/1990. Il periodo da riscattare si calcola a partire dall'inizio dell'anno accademico ed è possibile oggi, a differenza di prima, farsi accreditare la parte che eccede una contemporanea contribuzione a copertura di periodi non coperti nei primi quattro anni dalla data di iscrizione.

Il D.L. 4/2019 ha introdotto il riscatto agevolato, con adesione obbligatoria al regime contributivo per la futura pensione, agli studi conseguiti prima dei 45 anni di età. Successivamente la circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020 ha esteso tale facoltà anche oltre i 45 anni prima indicati.

In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 52/2000 è ammesso il riscatto degli studi presso l'Accademia delle Belle Arti.

Sono inoltre riscattabili i seguenti corsi:

- corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (circ. Inpdap 25 del 14 maggio 2009);
- diploma di infermiere professionale (art. 130 T.U. n. 125/1934);
- diploma universitario di infermiere (D.M. 24 luglio 1996);
- diploma di ostetrica (sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989);
- diploma universitario di ostetrica (D.M. 24 luglio 1996);
- corso abilitante per tecnico di radiologia medica successivo al titolo di studio di scuola superiore secondaria (nota Inpdap 21 del 13 marzo 2006);
- diploma di vigilanza di infanzia;
- diploma di assistente sociale (sentenza 275/1993 della Corte Costituzionale);
- periodi prestati quali assegnisti presso il CNR (L. 285/1997);
- periodi di lavoro all'estero (Regolamento 1606/1998);
- periodo di aspettativa per gravi motivi di famiglia L. 53/2000 fruiti prima dell'1 gennaio 1997 (D.M. 31 agosto 2007);
- periodi di aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge (art. 3 c. 2 D. Lgs. 184/1997);
- periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (D.L. 16 settembre 1996 n. 564);
- periodi di formazione professionale, studio, ricerca ed inserimento nel mercato del lavoro (D.L. 16 settembre 1996 n. 564);
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui (D.L. 16 settembre 1996 n. 564);
- astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro (informativa Inpdap 15/2001);

- servizio civile a partire dal 1 gennaio 2009 non coperti da altra contribuzione (nota Inpdap 7 maggio 2009 n. 24)
- valutazione dei corsi abilitanti del personale della scuola (Corte C. 52 del 9-15 febbraio 2000)
- pace contributiva per lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995 (D.L. 4/2019).

La domanda va inviata all'INPS attraverso i canali telematici entro i seguenti termini:

- due anni prima di del conseguimento della pensione per limiti di età (67 anni);
- entro novanta giorni dalla decorrenza della pensione per altre tipologie;
- l'ufficio di servizio deve interpellare gli aventi causa della possibilità di presentare domanda, quest'ultima va effettuata 90 giorni della comunicazione ricevuta.

LA TOTALIZZAZIONE

La normativa di riferimento per la totalizzazione è il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n, 42 e riguarda tutti i contributi posseduti nelle forme assicurative obbligatorie:

- assicurazione generale obbligatoria (AGO)
- assicurazioni degli enti privatizzati previsti dal D.Lgs. 509/1994;
- enti categoriali e di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
- la gestione separata INPS;
- fondo di previdenza del clero.

La totalizzazione permette di cumulare i periodi di servizi con iscrizioni alle casse sopra individuate ma l'operazione può avvenire solo riconducendo il tutto al sistema contributivo; in maniera differente il "cumulo" vero e proprio conserva le peculiarità delle forme di previdenza che lo compongono.

Il regolamento europeo n. 1606/1998 ha modificato la previgente normativa estendendo anche ai dipendenti pubblici la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi, non coincidenti prestati nei paesi della comunità europea.

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il D.Lgs. 184/1997 ha introdotto all'art. 5 la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione nei casi di interruzione, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. Si conservano in tal modo i diritti derivanti dalla forma assicurativa "INPS – Dipendenti pubblici" oppure di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Altre tipologie:

- accredito figurativo dei contributi per mandato elettivo al parlamento europeo (D.Lgs. 564/1996, D.Lgs. 278/1998, L. 488/1999)
- contribuzione figurativa per mandato elettivo per consigliere regionale;
- giornalisti che svolgono la propria attività alle dipendenze della pubblica amministrazione (L.388 del 23 dicembre 2000);
- dipendenti pubblici impiegati in attività di cooperazione (L. 49/1987, L. 288/1991 e circolare 4/2008);
- lavoratori socialmente utili con assegno erogato direttamente dall'INPS (Inpdap circ. 4/2007);

- servizio civile sostitutivo della leva (riconosciuto a domanda ai sensi della L- 274/1991);
- benefici combattentistici per servizio in zona di intervento (art. 3 L.390/1950 e art. 18 D.P.R.1092/1973);
- benefici in favore delle vittime di terrorismo (L. 206/2004).

LE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

La vigente normativa prevede diverse tipologie di maggiorazione:

- *accredito figurativo per invalidità* (L. 388/2000) superiore al 74% o ascritta alle prime 4 categorie della tabella A allegata al testo unico; il beneficio consiste in due mesi per ogni anno lavorato di ulteriore contribuzione figurativa, quindi utile solo ai fini del diritto e dell'anzianità contributiva.
- *invalidi o mutilati per servizio* (militari e comparto sicurezza). Il D.P.R. 834/1981 riconosce un incremento stipendiale pensionabile del 2,5% o del 1,25% a seconda che l'infermità rientri in una delle tipologie indicate dalla legge;
- *non vedenti* (L. 113/1985) sono riconosciuti a domanda 4 mesi di contributi figurativo per ogni anno di lavoro effettivo svolto. Dal 2017 è previsto un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro che incrementa la quota C (contributiva) con incidenza sulle pensioni liquidate a lavoratori non vedenti con età superiore a 57 anni.

Altre maggiorazioni significative:

- *lavoratori esposti all'amianto* (art. 1, c. 115-117 L. 190/2104);
- *servizio di volo*(art. 20 DPR 1092/1973);
- *servizio di confine*(art. 20 DPR 1092/1973);
- *servizio in stabilimenti di pena militare*(art. 22 DPR 1092/1973);
- *servizi all'estero in sedi disagiate* (art. 23 DPR 1092/1973);
- *servizio scolastico all'estero* (art. 24 DPR 1092/1973);
- *lavori insalubri e polverifici* (art. 25 DPR 1092/1973);
- *servizio in colonia o in territorio somalo* (art. 26 DPR 1092/1973);
- *servizio in zona di armistizio* (art. 27 DPR 1092/1973);
- *servizio scolastico all'estero* (art. 24 DPR 1092/1973);
- *lavoratori in miniere o cave di amianto* (L. 257/1992);
- *lavori particolarmente usuranti* (L. 335/1995);
- *servizi in istituto penitenziario* (L. 284/1977);
- *navigazione mercantile*(art. 31 DPR 1092/1973);
- *lavoratori addetti alla commutazione telefonica* (art. 50 DPR 1092/1973);
- *servizio ferroviario* (art. 217 DPR 1092/1973).

Per gli ex-combattenti o ad essi equiparati il Consiglio di Stato nel 1995 ha sentenziato che non è possibile richiedere il passaggio alla qualifica superiore in quanto soggetto destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 2, c. 2 della L. 336/1970 pertanto, fermo restando gli aumenti periodici di stipendi, il beneficio all'atto della cessazione consiste, a norma dell'art. 6, in una maggiorazione della retribuzione pari a tre aumenti del 2,5% (in totale 7,5%). Gli aumenti vengono calcolati:

- *sulle voci di stipendio previste dai C.C.N.L.*
- *sullo stipendio tabellare;*
- *sulla retribuzione individuale di anzianità;*
- *sull'assegno ad personam, se presente.*

Per il riconoscimento del beneficio della L. 336 in qualità di profugo dalla Libia esiste un approfondimento dell'Inps, del 24/06/2004 - sede Piemonte - nel quale si precisa che "per quanto riguarda i connazionali rimpatriati dalla LIBIA, il diritto alla maggiorazione ex articolo 6 spetta soltanto a quelli per i quali il rimpatrio risulti avvenuto entro il 01/09/1969 (DPCM 6/05/1970). Per la certificazione delle condizioni di rimpatriato assimilato ai profughi di guerra per i connazionali rimpatriati che rientrano tra i soggetti destinatari delle norme di cui alla legge 319/1963, farà fede l'attestato, rilasciato dal competente consolato italiano del territorio di provenienza, che dovrà contenere il riferimento alla citata legge n. 319."

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26348 dell'11/10/2016 precisa infine che "chi è tornato dalla Libia dopo l'agosto del 1969, e quindi per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui alla Legge 336 del 1970".

LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La pensione anticipata

A prescindere dall'età anagrafica, il dipendente che raggiunge il solo requisito di natura contributiva:

- 41 anni e 10 mesi per le donne,
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini,

può chiedere di poter accedere, volontariamente, al trattamento pensionistico secondo quanto dispone l'art. 15 del D.L. 4/2019. La percezione della pensione decorrerà dopo tre mesi (c.d. "finestra mobile").

La pensione anticipata: quota 100

L'art. 14 della D.L. 4/2019, per il triennio 2019-2021, concede anche ai dipendenti pubblici la possibilità di conseguire il diritto alla pensione sei mesi dopo aver raggiunto due requisiti:

- Avere almeno 62 anni di età;
- possedere almeno 38 anni di servizio.

Al fine del raggiungimento dei 38 anni di servizio è possibile cumulare i periodi su due o più gestioni previdenziali.

Le due forme attualmente vigenti di pensione anticipata possono essere esercitate dal dipendente presentando le dimissioni al proprio ufficio di servizio secondo i termini previsti dai C.C.N.L., mentre la domanda di pensione va richiesta all'Inps, telematicamente, non prima dei 12 mesi prima della decorrenza prevista della pensione.

Opzione donna

Le lavoratrici del settore pubblico hanno la possibilità di andare in pensione prima a condizione di accettare una pensione calcolata con il **metodo contributivo**.

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni

rispetto alle **regole ordinarie**. La legge di bilancio per il 2021 con una modifica all'articolo 16 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 consente l'esercizio della predetta opzione alle lavoratrici dipendenti in possesso di **58 anni e 35 anni** di contributi **entro il 31 dicembre 2020** (Legge di Bilancio 2021; La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 e a condizione che sia stato raggiunto entro il 31.12.2020 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (Circolare Inps 53/2011).

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 20-30% rispetto alle regole del sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. La domanda di pensione va fatta all'Inps telematicamente, ottenuta la risposta positiva dall'Inps si fa domanda di dimissioni per la cessazione del rapporto di lavoro secondo CCNL.

La pensione di vecchiaia: limiti di servizio e limiti di età

Le norme prevedono il limite massimo di 65 anni di età anagrafica, detto ordinamentale, che non permette di proseguire il rapporto di lavoro; l'amministrazione è chiamata ad interromperlo con provvedimento amministrativo se il dipendente ha raggiunto la massima anzianità contributiva, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (**limite di servizio**). Il limite ordinamentale può essere superato solo per consentire al lavoratore di raggiungere l'anzianità contributiva massima non oltre però i 67 anni (**limite di età**) a meno che non siano stati raggiunti almeno 20 anni di contribuzioni; in tal caso il dipendente rimane in servizio fino al compimento del requisito ma non oltre i 70 anni.

Il D.L. 101/2013 e il D.L. 90/2014 hanno innovato le norme per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La circolare n. 2 del 2015, c.d. "Circolare Madia", ha ulteriormente precisato i termini della questione.

L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 consente, inoltre, alle amministrazioni pubbliche di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell'ente pubblico. In tal caso la risoluzione deve essere motivata al destinatario con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati; e può essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè a 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) a condizione che il trattamento non sia interessato dalla cd. penalizzazione (quindi, a partire dal 1° gennaio 2018, non prima del compimento del 62° anno di età). Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi al dipendente.

Ape social

Il D.L. 4/2019 ha prorogato quanto già aveva stabilito l'art. 1 della L. 232/2016 a proposito di accesso al trattamento pensionistico per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- hanno una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 74% e sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- assistono da almeno sei mesi un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;

- lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni continuativi un'attività per la quale è richiesto un impegno tale da rendere difficoltoso e rischioso il prosieguo; dal 1 gennaio 2018 il requisito è stato modificato in 7 anni di lavoro svolti negli ultimi 10.

Le lavoratrici madri possono detrarre dai 30 anni di servizi un anno per ogni figlio per un massimo di due anni.

Al percipiente è erogato un'indennità mensile pari alla rata della pensione calcolata al momento della definizione dell'APE Social. Il trattamento si interrompe al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata e non può superare l'importo di 1.500,00 € ed è considerato a tutti gli effetti reddito da lavoro e non da pensione.

La pensione di inabilità

La legge 335/1995 prevede per i dipendenti pubblici che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa l'accesso alla pensione di inabilità.

I requisiti sono:

- almeno 5 anni di anzianità contributiva;
- la risoluzione del rapporto di lavoro;
- il riconoscimento da parte degli organi competenti dello stato di inabilità assoluta e permanente.

Il trattamento pensionistico si traduce in un assegno pari a quello che sarebbe spettato al compimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento.